



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 12/08/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2009, n. 1299

Compartecipazione alla spesa farmaceutica per il medicinale equivalente Bicalutamide in tutte le sue formulazioni.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n. 3 Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell'ufficio e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferiscono quanto segue:

Considerato che il diritto alla salute è tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana rientra nella categoria dei diritti inviolabili delle persone umane.

Valutato che il farmaco etico "Casodex" nelle sue formulazioni 28 cpr. riv. 50 mg e 28 cpr. riv. 150 mg è entrato nella lista del PHT, a seguito dell'accordo di cui alla D.G.R. n 1721/05, dal giorno 01 febbraio 2007, mentre il medicinale equivalente "Bicalutamide", presente nelle liste di trasparenza, è attualmente ancora fuori dallo stesso Prontuario.

Valutato che da parte dell'Ufficio preposto dell'Assessorato con nota prot. 24/9313/ATP/ 3 del 14 luglio 2009 e successiva prot. 24/10015/ATP/3 del 22 luglio c.a. è stata sollecitata la Azienda USL BA, quale capofila, ad inserire tra i farmaci di cui al PHT, l'equivalente del Casodex, Bicalutamide in tutte le sue formulazioni.

Considerato che la Bicalutamide, alla data del 24 luglio 2009 non è stata ancora inserita tra i farmaci di cui al PHT, si ritiene, in attesa che la ASL BA capofila inserisca il farmaco nella lista dei farmaci PHT necessario estendere l'esenzione dalla spesa farmaceutica per il farmaco "Casodex" in tutte le sue formulazioni.

Pertanto a far data dall'adozione del presente provvedimento le farmacie territoriali della Regione Puglia dovranno dispensare il farmaco su detto senza richiedere alcuna compartecipazione agli assistiti. Al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni contenute nel presente atto, i Direttori Generali dovranno aver cura di informare tempestivamente gli Ordini dei medici delle province di BA, BR, FG, LE, TA e gli Ordini dei Farmacisti delle province di BA, BR, FG, LE, TA, la Federfarma Regionale e le Federfarma delle province di BA, BR, FG, LE, TA.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla l.r. n.28/o1 e 17/99 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come in anzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

## LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge:

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

Di disporre che, nelle more che la Azienda USL BA, individuata quale capofila per la Regione Puglia, inserisca il farmaco equivalente Bicalutamide tra i farmaci da dispensare secondo le modalità di cui al PHT, giusto accordo di cui alla D.G.R. n. 1721/05, per la specialità medicinale Casodex in tutte le sue formulazione, da parte del cittadino non è dovuta alcuna compartecipazione.

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---